



RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE NESSA)

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento, d'iniziativa governativa, reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e la Bielorussia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

Lo Stato della Bielorussia, al momento dello scioglimento dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, ha dichiarato espressamente di voler succedere all'URSS fino al perfezionamento di nuovi accordi, pertanto allo stesso è continuata ad applicarsi la Convenzione del 1985 per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposizione sul reddito e sul patrimonio e al fine di prevenire le evasioni fiscali, già stipulata tra l'Italia e l'URSS stessa. Nel 2005 è stata firmata un'apposita Convenzione bilaterale che non appena ratificata sostituirà la previgente.

A livello di interscambio economico tra Italia e Bielorussia, consta soprattutto il pagamento di interessi attivi a soggetti bielorussi nonché di compensi da attività professionali e artistiche compiute in Italia.

La Convenzione mira quindi a creare un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti in Bielorussia, competitivo e non discriminatorio rispetto agli operatori stranieri i cui Governi hanno già stipulato con il Paese analoghe convenzioni maggiormente corrispondenti alle situazioni economiche esistenti.

Quanto ai contenuti della Convenzione, essa corrisponde al modello riconosciuto internazionalmente a livello di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone resi-

denti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Nell'oggetto, essa riguarda sia il reddito sia il patrimonio. Per l'Italia, al momento, non sono previste imposte sul patrimonio. Tuttavia, nel caso vengano introdotte in futuro, la doppia imposizione sarà evitata. Tra le imposte specificamente considerate, figurano per l'Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per quanto riguarda la Bielorussia, nel Protocollo è inserita una specifica disposizione interpretativa della nozione di patrimonio.

Il concetto di stabile organizzazione corrisponde allo schema OCSE, e individua, agevolando le prerogative delle amministrazioni fiscali, ipotesi tipiche. È stato, altresì, previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di dodici mesi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, salvo si tratti di redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.

Di particolare interesse è poi il trattamento convenzionale dei dividendi, degli interessi e delle *royalties* (articoli 10, 11 e 12), in cui vi è un'imposizione concorrente, con limiti per le ritenute alla fonte, allo scopo di facilitare i flussi finanziari fra i due Paesi. Per garantire tanto gli interessi del fisco italiano quanto quelli degli operatori nazionali che operano in quella realtà economica, per i dividendi, stante il principio generale di imponibilità

nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte. Per gli interessi e le *royalties*, è stata prevista la tassazione anche nello Stato della fonte con aliquote massime.

L'articolo 14 prevede per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'imposizione nel Paese di residenza, salva la tassabilità nel Paese di prestazione dell'attività se vi si trova una base fissa.

L'articolo 17 stabilisce l'imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente.

I redditi diversi (articolo 22) sono di norma imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 24), come di regola

nelle convenzioni stipulate dall'Italia, si adotta il metodo del credito d'imposta estera, parametrato alla composizione degli elementi di reddito.

Vi sono poi le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25) per cui i residenti di uno Stato contraente non possono essere assoggettati nell'altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle ivi previste per i residenti. Tuttavia, nel Protocollo aggiuntivo si specifica che tali disposizioni non potranno essere invocate nei casi in cui uno Stato applichi la propria normativa interna al fine di prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

La Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

NESSA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

Roma, 10 febbraio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Massimo GARAVAGLIA)

Roma, 25 febbraio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

